## PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: BOSCETTO)

Roma, 30 luglio 2009

## Sull'atto comunitario:

Proposta di decisione-quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM (2009) 338 def.) (Atto comunitario n. 41)

La Commissione Politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame dell'atto comunitario in titolo,

tenuto conto che la proposta si inscrive nell'ambito della politica dell'Unione volta a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, al fine di garantire lo sviluppo e il mantenimento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

considerato che la cooperazione giudiziaria è basata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni e che questo presuppone che tra gli Stati membri vi sia uno spirito di fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari;

rilevato che la proposta di decisione-quadro fa parte di un pacchetto di misure volte a garantire norme minime comuni per una migliore tutela di indagati e imputati in procedimenti penali;

visto che il diritto all'interpretariato e alla traduzione è sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

considerato che la legislazione nazionale è per larga parte già conformata alle previsioni della decisione-quadro;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

1. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto singolarmente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello comunitario, ed è conforme al principio di proporzionalità, considerato che l'intervento dell'Unione non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

- 2. In riferimento ai casi in cui è possibile garantire agli imputati e indagati il diritto all'interpretazione e alla traduzione, che la proposta individua nei procedimenti dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che tali diritti debbano valere anche nella fase dell'esecuzione della pena.
- 3. Riguardo l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire un riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando la corrispondenza tra i diritti sanciti dalla proposta di decisione quadro e quelli contenuti nella Convenzione.
- 4. In riferimento all'articolo 4, relativo all'assunzione, da parte degli Stati membri, dei costi dell'interpretazione e della traduzione, potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare che tali costi sono sostenuti indipendentemente dall'esito del processo.
- 5. Al fine di garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione di cui all'art. 5, il reclutamento di interpreti e traduttori dovrebbe avvenire previo svolgimento di un esame volto ad accertare le competenze nel settore e previa certificazione dei propri titoli professionali, così come dovrebbero essere previsti degli appositi registri o albi, da aggiornare periodicamente, dai quali le autorità giudiziarie possano attingere.
- 6. Il medesimo sistema di formazione, aggiornamento e reclutamento dovrebbe essere esteso anche all'assistenza alle persone con problemi di udito e di comunicazione.

Gabriele Boscetto